

RITA PEZZOLA

**«Item canevarius habet»
Un *quaternus chartarum* duecentesco
del comune di Bormio (1237-1287)**

Scrineum – Rivista 5 (2008)
ISSN 1128-5656

<<http://scrineum.unipv.it/rivista/5-2008/pezzola-bormio.pdf>>



© 2008 Università di Pavia

Scrineum. Saggi e materiali on line di scienze del documento e del libro medievale

<http://scrineum.unipv.it>

RITA PEZZOLA

«Item canevarius habet»

Un *quaternus chartarum* duecentesco del comune di Bormio
(1237-1287)

1. Il contesto

Nell'anno 1333 il comune di Bormio¹ pagò 18 lire imperiali per «la raspatura di tre quaderni vecchi, per poterli scrivere altra volta». Così annotava Giacomo Silvestri², nel deplorare le numerose perdite subite dall'archivio di quel comune alpino, relativamente ai secoli centrali del Medioevo³. Di quali *quaterni* si trattasse non è possibile appurare. Ma la

¹ Comune e sede pievana, posto a circa 1200 metri di altitudine sulle Alpi centrali, il borgo di Bormio costituiva un crocevia di rilevante importanza all'epoca qui oggetto di studio, e continuò a fungere da nodo stradale strategico pure nei secoli successivi. Riguardo alla storia di questo comune alpino nei secoli a cui si riferisce la presente indagine si vedano soprattutto: E. BESTA, *Bormio antica e medievale e le sue relazioni con le potenze finitime*, Milano 1945; R. CELLI, *La longevità di una democrazia comunale: le istituzioni di Bormio dalle origini del comune al dominio napoleonico*, Udine 1984. Inoltre, numerose notizie, con richiamo puntuale ai documenti, sono intessute nel *corpus* della ricerca di M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comunità rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006.

² Giacomo Silvestri, prete ed erudito, nato a Livigno nel 1769 e morto a Bormio nel 1849, trascrisse numerose fonti conservate negli archivi di quelle terre alpine site al confine tra l'Italia e la Svizzera. I suoi testi manoscritti sono attualmente conservati presso l'Archivio storico del Comune di Bormio, d'ora in avanti ACBrm (cfr. *Archivio storico del Comune di Bormio - schedatura provvisoria: 1105-1830*, a cura di A. Colturi e L. Fumagalli, Milano-Sondrio 1999. Copia presso le principali Biblioteche della provincia di Sondrio e presso l'Archivio di Stato di Sondrio). Per maggiori informazioni su Silvestri si veda la scheda biografica contenuta in: U. TORLAI, *Bormio vecchio. Ricordi ed episodi storici del vecchio contado*, Sondrio 1907, pp. 9-12; con riprese e ampliamenti in *Storia di Livigno: dal Medioevo al 1797*, a cura di F. Palazzi Trivelli, Sondrio 1995, p. 1n.

³ «In un quaderno del speso della comunità di Bormio dell'anno 1333 trovo che si pagarono 18 imperiali per la raspatura di tre quaderni vecchi, per poterli scrivere altra

testimonianza della perdita avvenuta attesta in positivo una organizzazione archivistica ‘in movimento’, intesa quale sistema aperto, funzionale ai bisogni in divenire dell’amministrazione e della politica: il supporto membranaceo di precedenti scritture – defunzionalizzate – fungeva da reimpiego per altre, aggiornate a causa del subentrare di nuove esigenze di carattere politico, amministrativo, archivistico⁴.

Le prassi di scritturazione di questo comune alpino vissero una fase di sensibile cambiamento in una epoca storica ben definita. Massimo Della Misericordia ha chiarito come «anche nel caso di Bormio è possibile situare lo sviluppo del sistema documentario entro una precisa fase politica: l’approdo al regime podestarile e consiliare»⁵. Nell’anno 1201 infatti,

volta. Non poche carte io ho trovato adoperate a questo modo. Bormio aveva li suoi Stati formati da tante ordinazioni dei consigli popolari dei secoli 1200, 1300 e 1400. (...). Che meraviglia per<ci>ò se non si hanno monumenti antichi? Se le più importanti pergamene più non si trovano? Io copiai due o tre passi di quei Stati (...), e poi piansi nel vedere sì poca avvedutezza e sì poca diligenza dei maggiori nel conservare monumenti sì preziosi», qui ripreso da *Storia di Livigno* cit., p. 2. La serie dei *quaterni expensarum* attualmente è conservata a partire dall’anno 1347: cfr. *Archivio storico del Comune di Bormio: inventario d’archivio (1252-1797)*, a cura di A. Colturi, S. Danda et al., Milano-Sondrio 1996, all’url <http://www.provincia.so.it/cultura/archivistorici/testi/archivi/bormio/-bormio.htm> – in particolare si veda il titolo 7: *Quaterni datorum et receptorum*, oppure la scheda descrittiva di A. COLTURI, *Brevi note su archivi e biblioteche storiche in Alta Valle*, in «Bollettino Storico Alta Valtellina», 1 (1998), pp. 17-22, a sua volta distribuito on line dal *Centro di Studi storici Alta Valtellina* all’indirizzo <<http://www.cssav.altavaltellina.org/boll-01/ar>>. Si segnala inoltre come il più antico *quaternus datorum* conservato (frammentario) all’interno della cartella miscellanea *Documenti medioevali* risalga al 1337 (fasc. 30). Il Silvestri poté dunque avere accesso a fonti attualmente deperdite e il dato riferito non è purtroppo verificabile in modo puntuale.

⁴ È assai vasta la bibliografia sul fenomeno in generale. Qui rimando in particolare ad A. ASSMAN, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Bologna 2002 (trad. it. di *Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*, München 1999), pp. 241-256 (sul problema della tradizione delle scritture e del loro riuso).

⁵ M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi (in corso di stampa ma già distribuito on line da *Reti Medievali* all’indirizzo: <[http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/d.htm#Massimo Della Misericordia](http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/d.htm#Massimo_Della_Misericordia)>), p. 9. Sugli archivi comunali e sulle prassi di conservazione, oltre che alla bibliografia citata *ibid.*, nota 6, si rimanda anche a L. BAIETTO, *Scrittura e*

dopo la stipulazione di un trattato di pace con Como, Bormio iniziò a gravitare entro la sfera del comune lariano⁶. E il 10 marzo 1247 Como impose al borgo di istituire la figura del podestà e di accogliere la persona designata per ricoprire tale magistratura⁷. Le fonti documentarie della seconda metà del secolo attestano inoltre un incremento di ufficiali del comune con mansioni specializzate (canevari, vicari dei podestà, sindaci con compiti di rappresentanza); dopo «questa stagione di irrobustimento istituzionale, nei primi decenni del Trecento, Bormio sviluppò la maggiore intraprendenza e autonomia politica, muovendosi con disinvoltura e abilità tra gli schieramenti di fazione e i poteri concorrenti dell'impero, del comune e dei signori di Como, della chiesa vescovile di Coira e i suoi avvocati»⁸.

L'entrata di Bormio nell'orbita del comune lariano, analogamente a quanto avvenne per Chiavenna (pure sottoposta, dal principio del '200, alla giurisdizione del comune di Como), «accelerò il processo di scritturazione nel comune periferico»⁹, non solo mediante ordini concreti e diretti

politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-165, 473-528; ID., *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, in «Società e storia», 98 (2002), pp. 645-679.

⁶ La *concordia* del 15 aprile 1201 è edita a cura di Antonio Ceruti nell'appendice (*Documenti citati nelle note*) al *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negotiatorum*, in *Leges municipales, tomus II - pars prior*, Torino 1876 (Monumenta Historiae Patriae, XVI), coll. 386-391. Poi in *Codice diplomatico della Rezia*, a cura di F. Fossati, in «Periodico della Società storica per la provincia ed antica diocesi di Como», 6 (1888), pp. 202-209, ma riproponendo una trascrizione ottocentesca di Giuseppe Picci: su questa modalità operativa del Fossati cfr. *Introduzione a Le carte degli ospedali di S. Remigio di Brusio e di S. Perpetua di Tirano (1078-1200)*, a cura di R. Pezzola, in *Codice diplomatico della Lombardia Medievale*, nota 139, all'indirizzo <<http://cdlm.lombardiastorica.it/edizioni/co/brusio-sremigio/-introduzione>>. Riguardo ai fatti che condussero alla formulazione di questa *concordia* si rimanda in particolare a E. BESTA, *Per la storia del comune di Como*, Milano 1932, pp. 403-424, in particolare p. 417.

⁷ CERUTI, *Documenti citati nelle note* cit., coll. 429-431.

⁸ DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte* cit., p. 9.

⁹ C. BECKER, *Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo: l'evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico Lombardo*, Chiavenna 2002 (trad. it. di *Die Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahrhundert. Politisch-administrative Entwicklung und gesellschaftli-*

relativi ad alcuni obblighi di produzione documentaria¹⁰, ma soprattutto con l'effettivo ampliamento delle competenze comunali da documentare in modo regolato e regolare, nonché in relazione ad una volontà di difesa di antichi diritti. Il comune di Bormio, in quegli anni, si trovò a dover adeguare le proprie procedure politico-amministrative al nuovo assetto istituzionale; dovette riorganizzare i diritti su uomini e territorio sottoposti alla giurisdizione di Como¹¹. Nel contempo, mai si allentarono attenzione e cura per la storia particolare delle terre di quelle vallate, con la determinazione di salvaguardare i diritti maturati nei secoli. In questo contesto «si resero necessari un'organizzazione particolare e un preciso controllo che si potevano ottenere solo attraverso la scrittura»¹². Nel corso di

cher Wandel in einer lombardischen Landgemeinde, Gesellschaft, Kultur und Schrift, Mediävistische Beiträge Herausgegeben von Hagen Keller, Band 3, Peter Lang, europäischer Verlag der Wissenschaften, 1995), p. 169.

¹⁰ La Becker affronta in modo approfondito la questione per Chiavenna. Nel caso di scritture redatte dietro esplicita richiesta del comune cittadino, distingue tra «l'accoglimento senza variazioni di atti scritti dal comune cittadino da un lato e la stesura di documenti quale conseguenza dell'influenza di Como dall'altro» (*Il comune di Chiavenna* cit., p. 164). Ad esempio sono analizzati in questa prospettiva due diversi elenchi di nomi richiesti da Como nel 1264: una lista della popolazione maschile tra i 15 e i 70 anni, e i nomi di tutti «gli adepti chiavennaschi dei Rusconi (ghibellini) e dei Vitani (guelfi), tra loro nemici» (p. 165). In relazione a quest'ultimo dato riferito è stimolante la prospettiva offerta da G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003 (Nuovi studi storici, 63), che pone in relazione l'incremento di scritturazione (specie nella forma del registro e di elenco) con i conflitti interni ai comuni (cfr. soprattutto pp. 451-458).

¹¹ Si pensi ad esempio a quanto prevedevano i patti del 1201 relativamente all'amministrazione della giustizia a Tresivio: «Item homines de Burmio debent venire tribus vicibus in anno in locum de Trixivio facere rationem hominibus Cumane civitatis, et eius virtutis de omnibus causis et discordiis de quibus querimonia proposita fuerit sub consule vel potestate Cumarum vel sub alia potestate que electa fuerit per comune de Cumis et non sub alia potestate. Qui consules seu potestas Cumarum debent iurare iudicare secundum leges et ius et bonum usum Lombardie. Et in causis ille qui perdidit debet solvere denarios duodecim novos de unaquaque libra, et ille qui vincit denarios sex de unaquaque libra, et omnes ille iudicature debent esse comunis de Cumis»: *Codice diplomatico della Rezia*, a cura di F. Fossati, 6 (1888), pp. 202-209 (p. 202).

¹² BECKER, *Il comune di Chiavenna* cit., p. 169.

quel secolo, così carico di conflitti e di rotture che condussero alla formulazione di iterate paci e di rinnovati patti¹³, la conoscenza delle antiche scritture divenne così ‘arma’ per difendere una specificità, e il patrimonio documentario sempre più uno strumento di affermazione sul territorio; alla conoscenza delle scritture venne riconosciuta una funzione di tutela dei diritti messi in discussione, compresi quelli negoziati dal comune di Bormio con il vescovo di Coira e con la famiglia Matsch Venosta¹⁴.

I decenni che vanno dalla metà alla fine del XIII secolo sono dunque caratterizzati dal progressivo infittirsi della produzione di scritture concernente settori sempre nuovi della vita comunale, in forme che gradualmente si stabilizzarono e si specializzarono. Anche a Bormio, come nei meglio noti (e studiati) centri urbani dell’Italia duecentesca, si impose la necessità di una progressiva specializzazione delle scritture, accompagnata dall’affermarsi di sempre più funzionali pratiche d’uso e di conservazione dei documenti.

Questa ricerca intende focalizzare soprattutto i provvedimenti posti in essere per controllare e governare questa ‘fioritura di scritture’; e rilevare come la prassi di registrazione documentaria sia, a sua volta, una chiara testimonianza del livello di maturazione amministrativa raggiunto dall’organismo comunale. L’indagine analizza l’adozione di un ‘sistema’ rispondente alle locali esigenze di funzionalità amministrativa, politica, archivistica e, nello stesso tempo, atto a risolvere in maniera razionale il problema della deperibilità dei pezzi sciolti.

Nello specifico, presso l’Archivio del comune di Bormio è conservato un *quaternus* duecentesco, del quale si offre qui l’edizione: testimonianza preziosa ed efficace per meglio comprendere questa fase di gestione delle scritture. Esso contiene 48 *descriptiones* relative a carte e beni posseduti dal comune; i documenti presenti in transunto sono cronologicamente compresi fra il 1237 e il 1287.

¹³ Cfr. *supra*, nota 6 per la pace del 15 aprile del 1201. Inoltre per i patti del 23 ottobre 1211 tra i due comuni, cfr. CERUTI, *Documenti citati nelle note cit.*, coll. 406-408; per quelli del 10 marzo 1247 *ibid.*, coll. 429-431.

¹⁴ Cfr. *ibid.*, coll. 432-434, la ratifica della pace conclusa tra Artuico Amazia (Matsch) e i Bormiesi (29 novembre 1248).

La fonte in oggetto non costituiva un *unicum*, inserendosi in una prassi già vigente almeno a partire dalla metà del XIII secolo. Infatti, presso il comune di Bormio era corrente la pratica di scrivere su fascicoli separati – i *quaterni*¹⁵ – il transunto di documenti conservati nell'archivio dell'istituzione. Non si trattava di una operazione selettivamente mirata ad individuare le scritture attestanti gli *iura* del comune, riguardando piuttosto la gestione di documenti dell'amministrazione comunale corrente.

Per indagarne le procedure è particolarmente prezioso anche un inventario del 1272, oggi noto grazie alla trascrizione – tuttora inedita – realizzata nel 1815 da Giacomo Silvestri¹⁶. Elementi utili vengono pure dal trecentesco *Quaternus inventariorum*, ben conosciuto grazie all'edizione di Liliana Martinelli¹⁷, che si configura come una sorta di *quaternus quaternorum*: iniziato nel 1325 e continuamente aggiornato sino al 1344 esso ci tramanda infatti un certo numero di *quaterni inventariorum* duecenteschi, restituiti per lo più attraverso un lavoro di copiatura piuttosto libera e

¹⁵ Il termine *quaternus*, apparentemente preciso, non corrispondeva nella realtà – analogamente a quanto avveniva a Como, o nella vicina Chiavenna, ma anche altrove – a precise caratteristiche codicologiche ma, più in genere, indicava le scritture del comune affidate a piccoli registri. Ad esempio, nel *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negociatorum* (cit. *supra*) è stabilito «quod scribe bannorum et negociatorum teneantur et debeant sacramento (...) scribere ipsa banna et parabulas eondi domum in bonis quaternis bonarum cartarum novarum et raspatarum a pillo; quorum quaternorum quilibet sit foliorum octo vel sex vel quatuor ad minus, et factis ad modum et formam quaternorum qui sunt ad caneavam comunis de Cumis» (col. 38). Precedentemente, era stato in modo più vago stabilito «ut scribe bannorum et scribe pallacii et scribe consulum iusticie et negociatorum sacramento teneantur, et in eorum sacramento ponatur scribere omnia banna et parabolas in quaternis de cartis raspatis habentibus certam et modificatam longitudinem et amplitudinem, et certum numerum regarum et foliarum arbitrio potestatis» (*ibid.*, col. 225). Cfr. in generale sulla codicologia dei registri comunali P. KOCH, *Kommunale Bücher in Italien und die Anfänge ihrer Archivierung*, in *Der codex im Gebrauch. Akten des Internationalen Kolloquiums*, 11. - 13. Juni 1992, München 1996, pp. 87-100; C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4).

¹⁶ ACBrm, Miscellanea, Trascrizioni Silvestri (in corso di ordinamento).

¹⁷ L. MARTINELLI, *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il Quaternus eventariorum di Bormio*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 2 (1977), pp. 229-352.

tendente alla normalizzazione formulare, come si avrà modo di rilevare¹⁸. L'operazione di recupero dei *quaterni* duecenteschi appare chiaramente nella sottoscrizione di autentica del notaio che ne coordinò la redazione:

Bonaventura filius condam Alberti ser Compagnoni Alberti, notarius de Burmio, suprascriptos quaternos adventariorum de aliis quaternis inventariorum comunis Burmii exemplavi et scripsi¹⁹.

Dunque, almeno a partire dall'epoca indicata, le carte sciolte del comune – o una buona parte di esse – furono riunite in nuclei tematici: i «capitula». Probabilmente tale accorpamento ebbe premura sia della conservazione materiale delle carte (con una fisica collocazione dentro ad uno stesso 'contenitore') sia della loro memoria archivistica, fissata nei *quaterni*. Il transunto dei documenti suddivisi per *capitula* favoriva una tenuta più razionale delle scritture e soprattutto, grazie alla loro suddivisione per 'insiemi omogenei', ne facilitava un rapido reperimento. L'uso e la consultazione erano ulteriormente agevolati da una conservazione dei *quaterni* in forma di unità archivistiche slegate e autonome, che conferiva agli inventari una grande mobilità. Il lavoro di redazione rifletteva pertanto esigenze di ordine prevalentemente pratico: evitare il pericolo di dispersione del patrimonio documentario, cautelarsi dal rischio di deterioramento delle membrane, facilitarne un'agevole consultazione, corredarsi di pezze giustificative all'atto dei passaggi di consegna da un *canevarius chartarum* ad un altro; e infine garantire continuità nella trasmissione delle scritture del comune.

¹⁸ Non si esclude che alcuni *quaterni* duecenteschi – o parte di essi – siano stati materialmente rilegati all'interno del nuovo volume composito che si veniva formando: cfr. MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 230, ov'è rilevata la presenza di «una scrittura che conserva tratti caratteristici di una accurata gotica duecentesca». Ma si tratta di una ipotesi che solamente studi specifici potrebbero avvalorare. Qualcosa di analogo avvenne a Treviso, dove – alla fine del Duecento – vi fu l'accorpamento di distinti *quaterni*, ciò che esprimeva una «volontà unificante del materiale prodotto»: A. MICHIELIN, *Nota introduttiva agli [Acquisti del comune di Treviso]*, in *Gli acta comunitatis Tarvisii del secolo XIII*, a cura di A. Michielin, Roma 1998 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 12), p. 148.

¹⁹ ACBrm, *Documenti medioevali*, 14, c. 27r; MARTINELLI, *L'inventario*, p. 332.

Ciascun *capitulum* – talora fornito di un titolo che ne semplificava il ritrovamento – raccoglieva i documenti inerenti ai rapporti economici o politici del comune con eminenti famiglie di Bormio, valtellinesi, comasche, transalpine; oppure documenti riguardanti spese determinate da circostanze specifiche²⁰. Ma il *capitulum* poteva anche raggruppare documenti accomunati dal solo fatto di essere stati rogati nello stesso anno o in periodi circoscritti: in questo caso il *quaternus* veniva redatto, per lo più, in concomitanza di un passaggio di consegne di beni e di scritture comunali²¹.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la redazione dei *quaterni* non risulta effettuata in un ambito cronologicamente delimitato. I *quaterni inventariorum* mantenevano la natura di scritture ‘aperte’, passibili di aggiornamenti e di nuovi apporti. La stessa organizzazione della scrittura nella pagina (con la predisposizione volontaria di spazi bianchi, come si avrà modo di rilevare) prevedeva già *ab origine* la possibilità che altri funzionari potessero intervenire in tempi successivi, per integrare o correggere quanto inserito in una prima fase redazionale²². Pertanto è naturale che i *quaterni* dovessero risentire in modo particolarmente sensibile della ‘vita’ dell’archivio: essi testimoniano l’ingresso e talvolta l’uscita – la fase di ‘scarto’ – delle scritture dal *tabularium* comunale. Si presentavano come necessari continui aggiornamenti; gli inventari, a successive scadenze, si

²⁰ Così ad esempio nel caso del *capitulum* relativo alla famiglia Lazzaroni, contenuto nel *quaternus* del 1272 («Capitulum de Lazarorum»), oppure nel caso – attestato dal *quaternus* qui edito – relativo ad una pratica intercorsa fra il comune e Giovanni Lambertenghi (priva di una intitolazione propria).

²¹ Come annota Antonio Olivieri, «lo studio delle procedure di consegna da parte dell’ufficiale comunale al termine del suo mandato del materiale archivistico a lui affidato e/o da lui prodotto al suo successore nell’ufficio o all’ ‘archivio di deposito’ comunale è centrale per le ricerche di storia dell’organizzazione archivistica dei comuni italiani»: *Documentazione comunale a Vercelli in età Viscontea. Note di diplomatica su un registro di consegne di materiale d’archivio*, in «Bollettino storico-bibliografico Subalpino», 98 (2000), pp. 613-614.

²² Si richiama sin d’ora un esempio particolarmente significativo, individuato all’interno del *quaternus* trecentesco edito dalla Martinelli. A c. 6v, e per ben due volte, in corrispondenza di uno spazio bianco si legge: «Spatius pro confessione» (ACBrm, *Documenti medioevali*, 14, c. 6v).

rivelavano ‘superati’; l’incremento dei dati poteva indurre un certo stato di disordine. Questi aspetti sono legati al fatto che i *quaterni chartarum* duecenteschi di Bormio erano davvero concepiti e redatti quali strumenti di lavoro al servizio dell’amministrazione: caratterizzati, di conseguenza, da progressive stratificazioni di contenuti, di mani, di grafie.

2. Il *quaternus* del 1274-1286

Descrizione del manoscritto, presentazione dei transunti

Il manoscritto è attualmente conservato, privo di coperta, nel fondo «Documenti medioevali» dell’Archivio storico del comune di Bormio, al numero 13. È ancora conservata la legatura originale, costituita da una cordicella in pergamena cucita in un punto²³.

L’inventario è composto da due bifogli in pergamena di spessore piuttosto grosso e di concia mediocre, giudicabile anche dall’esistenza di numerosi fori originari, frutto di una lavorazione della membrana poco accurata²⁴.

Altrettanto mediocre appare lo stato di conservazione per la presenza (oltre a questi stessi difetti) sia di macchie di umidità, specie in prossimità dei margini superiore e inferiore, sia di un generale scurimento del supporto, che hanno reso difficoltosa la lettura di alcune parti di manoscritto, nonostante l’ausilio della lampada di Wood.

I fogli, di forma piuttosto irregolare, misurano in media mm 160 x 270. Lo specchio di scrittura non è definito da alcun sistema di rigatura: la larghezza è in media di mm 150 x 260, e il testo è inserito all’interno di un numero variabile di righe (da un massimo di 33 alla c. 1r, a un minimo di

²³ Originariamente vi doveva essere una seconda cordicella di membrana (attualmente perduta) cucita in un secondo punto, come la presenza dei fori lascia intuire.

²⁴ In dettaglio, la prima carta presenta un ampio foro, dato da difetto di preparazione, cucito in modo piuttosto trascurato, mentre la scrittura asseconda l’imperfezione e adeguata l’andamento delle lettere. Anche la seconda carta – nella metà inferiore – presenta sei fori, oltre ad un ampio strappo cucito grossolanamente, mentre nella metà superiore è rilevabile un altro foro di modeste dimensioni. Pure la terza e la quarta carta presentano ciascuna un piccolo foro: tutti i difetti elencati sono riferibili ad una concia trascurata.

2 alla c. 2r, con una media di 25 righe per pagina), soprattutto in relazione alla frequente presenza di spazi deliberatamente lasciati bianchi, in vista di possibili successive integrazioni.

La c. 1r presenta il lato carne e, in seguito, l'affrontamento è regolare: pelo-pelo, carne-carne.

Non è presente alcuna intitolazione originale. In corrispondenza del rigo 3 di c. 1r, nello spazio bianco sottostante, si legge l'intestazione scritta con inchiostro nero: «Frammento d'inventario dele carte dall'anno | 1282 e seguenti». Il riscontro calligrafico consente di attribuire l'intervento a Giacomo Silvestri, che nel 1817 trascrisse anche questo fascicolo, contrassegnandolo con lo stesso inchiostro di una numerazione in cifre arabe, posta centralmente, nel margine superiore. Oltre all'assenza di una cartulazione coeva alla redazione del *quaternus*, mancano anche segnature numeriche o alfabetiche che richiamino la sequenzialità con altri fascicoli. Questo dato, insieme a un raffronto con il *quaternus* del 1325 e alla contiguità dei documenti regestati, favorisce l'impressione che non siano andati perduti altri bifogli e che il binione, così come si presenta oggi, fosse avvertito quale *unità-dossier*²⁵. Tuttavia non è possibile sostenere con certezza l'integrità del manufatto.

Il testo è disposto a piena pagina ed inizia direttamente con i transunti. Complessivamente il *quaternus* conserva 34 regesti di documenti e 14 descrizioni di beni:

- nn. 1-14: transunti di documenti
- n. 15: descrizione di beni materiali
- nn. 16-29: transunti di documenti
- nn. 30-42: descrizioni di beni materiali
- nn. 43-48: transunti di documenti

Ad ogni regesto corrisponde generalmente un solo documento sciolto²⁶. L'orizzonte documentario in cui il *quaternus* si colloca è chiaramente

²⁵ La definizione efficace è di CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro* cit., p. 118.

²⁶ Ma si rilevano alcune eccezioni. Al numero 4 dell'edizione si trovano menzionate «*confessiones duas*», al numero 9 «*litteras duas sigillatas*», al numero 11 «una carta cure

quello notarile²⁷. Si rileva inoltre che non viene descritto nessun registro (ma anche nel *quaternus* trecentesco le scritture su libro ricordate figurano in numero esiguo).

La scritturazione dei regesti è continua, mai separata da spazi bianchi o da segni (tipo chiudiriga) tracciati dal redattore²⁸. In mancanza di elementi di marcatura (come ad esempio capilettera di modulo ingrandito), l'unico accorgimento per rendere agevole la distinzione di un regesto dall'altro è rappresentato dal segno di paragrafo (§) seguito da «item».

L'inventario fu compilato da diversi redattori, come l'analisi delle differenti scritture evidenzia in modo chiaro. Si rilevano almeno cinque mani, anche se non è sempre stata possibile una loro individuazione certa e definitiva: si tratta di scritture corsiveggianti, talvolta più posate e talaltra trascurate e affrettate, tutte riferibili al grande filone delle notarili dell'epoca. Per collocare la responsabilità di redazione nell'ambito del notariato locale, è utile valutare anche un'informazione contenuta nel citato *quaternus* del 1272. All'interno del «capitulum de Lazaronum», il ventesimo documento elencato – una *confessio* – riporta l'annotazione «facta per me Macharium notarium». Il riferimento è prezioso: Macario, *notarius Burmii*, la cui ricca attività documentaria al servizio del comune è attestata tra il 1256²⁹ e il 1277³⁰, risulta essere sia rogatario del documento sia compilatore del *quaternus*. Invece, per il *quaternus* qui edito, non è stato possibile rintracciare in modo specifico il nome di nessun notaio-redattore, anche se il contesto di redazione appare essere il medesimo.

Si rilevano alcune varianti redazionali di formulario e diversificate modalità di regestazione. Così, a un transunto scheletrico, tale da non con-

(...) et concordia partium», al 28 si segnala la presenza di altro esemplare di *breve obligationis* inciso e di una *confessio* già precedentemente descritti.

²⁷ Come riferito nella precedente nota, solo al numero 9 si trova il riferimento a lettere sigillate.

²⁸ A questo proposito, fanno eccezione: alla c. 2r la linea che separa il transunto n. 14 dal n. 15 e, alla c. 4v, la linea che separa il n. 43 dal n. 44.

²⁹ MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 270.

³⁰ *Ibid.*, p. 276.

sentire un'identificazione certa del documento (n. 4), si contrappone l'ampio compendio del n. 14.

Da un punto di vista formale si nota una certa alternanza di nominativo e di accusativo. La formula all'accusativo è chiarita alla c. 2r, ove si legge la formula integrale generalmente sottintesa: «Item canevarius habet»³¹, a cui segue - nel caso specifico - l'indicazione all'accusativo degli oggetti posseduti: «octo balistas».

I registi sono comunque accomunati dalla definizione del documento, spesso presentato secondo la sua natura diplomatica (*breve, carta, litterae* e così via) e sempre con riferimento ai contenuti giuridici (*finis, cura, confessio* e così via). Quindi si legge una breve esposizione nella quale vengono di regola indicati autore, destinatario ed oggetto dell'azione giuridica. Segue sempre il nome del notaio rogatario. Il regesto si conclude con la data cronica indicante prima l'anno, poi il mese e il giorno. I numeri sono quasi sempre espressi in cifre romane.

Non sono mai presenti elementi destinati a conferire progressione e successione ordinata al *capitulum* o ai *capitula*: già si è fatto cenno alla mancanza di una segnatura alfanumerica e all'assenza di altro identificativo simbolico che lasci intuire un progetto globale. Nemmeno all'interno dei *capitula* le scritture appaiono ordinate secondo coerente successione cronologica o in modo di assecondare qualche altro criterio prestabilito³². Invero, sembra prevalere una intenzionalità ricognitiva, fortemente condizionata dalla collocazione materiale delle scritture: nel procedere alla sistematica ricognizione di gruppi di carte, gli obiettivi primari del redattore di turno furono quelli di garantirne la conservazione presso l'archivio, di fondare una certezza di custodia e di inalienabilità, di favorire la funzionalità di reperimento.

³¹ Così anche nel *quaternus quaternorum* trecentesco (cfr. ad es. MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 91), dove talora la formula è accompagnata dalla personale identificazione del canevarius: «Item Iacobus caneparius cartarum comunis habet» (*ibid.*, p. 290).

³² E la mancanza di un criterio d'ordine unitario è caratterizzante sia della fase di produzione dei *quaterni*, sia di quella della loro acquisizione trecentesca.

Le fasi della redazione

Come accennato nel precedente paragrafo, in una stessa pagina si rileva la presenza di più mani che si alternano. Tuttavia il loro susseguirsi non appare come un dato di casualità, ma risulta essere di indirizzo per ricostruire le fasi di redazione del *quaternus*, per analizzare le modalità di ‘gestire’ lo spazio di scrittura.

Quel testo che oggi è all’apparenza unitario, omogeneo e assestato, in realtà nasce come esito di assemblaggio. Le stratificazioni avvennero in tempi successivi e da parte di diversi operatori documentari; e i transunti «spesso faticano a confluire in una struttura unitaria e a mostrare una sostanziale coerenza interna», sicché «il punto di equilibrio resta un obiettivo mobile»³³.

È la consapevolezza di questo generarsi ‘a strati’ ad imporre una osservazione, con occhio diverso, dei ‘pieni’ e dei ‘vuoti’. Gli spazi bianchi assumono significato e contribuiscono ad illuminare il processo di costruzione della pagina, che – almeno in questo caso – appare essere davvero avvenuta ‘a cipolla’.

I dati a nostra disposizione consentono di ricostruire una procedura redazionale particolarmente insolita: la trascrizione dei transunti non iniziava dall’alto del campo di scrittura per poi discendere progressivamente (come saremmo portati a pensare), ma si dilatava a partire dal centro della pagina: è esemplare infatti la collocazione nella parte centrale della c. 2r di un solo transunto (intorno solo spazio bianco). Più complesso appare il procedimento adottato per la compilazione della carta 1r, alla quale parteciparono tre redattori. Anche qui, in posizione mediana, sono presenti i regesti più antichi, tutti della stessa mano, che identificheremo come *mano A*. Il transunto al n. 5, il primo ad essere scritto in data 4 gennaio 1274, pare segnare anche il termine *a quo* della stessa compilazione dell’inventario. Infatti il transunto sembra informare della coinci-

³³ Così G. MONTECCHI, *I primi statuti a stampa: le procedure tipografiche di un genere editoriale aperto*, in *La norma e la memoria. studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2004 (Nuovi studi storici, 67), pp. 269-293 (la citazione a p. 272), a proposito dell’analoga progressione redazionale dei testi statutari.

denza della data cronica del documento n. 5 con l'inizio della compilazione del *quaternus* («anno curenti»)³⁴.

Il regesto n. 4, privo di data cronica, presenta un collegamento con il transunto del documento citato: l'espressione «infrascriptorum denariorum» è evidente rimando alle 975 lire di denari nuovi menzionate nel *breve* al n. 5. Appare pertanto credibile che il *breve* al n. 4 sia stato inserito in un secondo momento, nonostante la sua posizione preceda quella del n. 5, infrangendo pertanto schemi di costruzione testuale più usuali.

Nella parte superiore della medesima carta si trovano tre regesti di altra mano, che chiameremo *mano B* (nn. 1, 2, 3: 1277-1279); mentre nella parte inferiore sono collocati - sempre di *mano B* - due regesti (nn. 8, 9: 1281)³⁵, seguiti da altri due di una *mano C* (nn. 10 e 11: 1283). Nella pagina non è presente alcuno spazio bianco.

Le fasi di redazione della c. 1r sono riassunte nello schema riportato qui sotto.

		1: 1277
	<i>mano B</i>	2: 1277
		3: 1279
<i>mano A</i>	4: - («infrascriptorum denariorum», con riferimento al n. 5)	
	5: 1274 («anno currenti»)	
	6: 1275	
		7 (?): 1280
	<i>mano B</i>	8: 1281
		9: -
		<i>mano C</i> 10: 1283
		11: 1283

³⁴ A supporto dell'ipotesi formulata si presti attenzione al seguente dato: il redattore dei transunti talvolta (anche se in modo sporadico) 'commentava' l'anno del documento regestato secondo il suo personale punto di vista cronologico, contemporaneo all'atto della copiatura. Esempio al riguardo una situazione attestata nel *quaternus* trecentesco, dove si legge: «Confessionem unam quam domini advocati fecerunt (...) de anno proximo preterito MCCLXXXVIII» (MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 84). Si confronti inoltre la stringa cronologica presente nella registrazione dello stesso documento all'interno del *quaternus* edito dalla Martinelli (cfr. *infra*, nota di corredo all'edizione del transunto n. 5).

³⁵ È incerta l'attribuzione a *mano B* del regesto al n. 7.

A conferma della modalità operativa esposta, è possibile addurre anche il caso della c. 1^o. Essa presenta tre transunti, tutti dello stesso redattore identificabile quasi certamente come *mano C*. Il primo transunto, quello più antico, è nuovamente posto nel mezzo del campo di scrittura, un secondo occupa la posizione in alto e un terzo – particolarmente ampio – è disposto nella metà inferiore della membrana. Fra i documenti compendati vennero lasciati ampi spazi bianchi, in vista di eventuali integrazioni.

Non sempre, tuttavia, la costruzione della pagina avveniva in questo modo. La scelta di come disporre testi e descrizioni derivava dalla percezione che il compilatore aveva di quanto doveva scrivere. Così si mostra la c. 3^o, interamente occupata da un inventario delle armi di proprietà del comune la cui trascrizione, di mano diversa da quelle precedentemente descritte, partì dall'alto per discendere riga dopo riga. L'impiego più tradizionale dello spazio era in questo caso ovviamente determinato dalla necessità di trascrivere un testo in forma di elenco.

Riguardo alla cronologia di questo *quaternus*, risulta chiaro, sulla base di quanto sino ad ora riferito, che la redazione del *fascicolo-dossier* non è circoscrivibile ad una circostanza precisa e ad un contesto temporale strettamente delimitato (e così era probabilmente avvenuto anche nel caso di altri *quaterni*)³⁶. In primo luogo questo dato è confermato dalla corralità di interventi temporalmente dilatati, con apporti dovuti alla cerchia di notai attivi al servizio del comune³⁷. E anche dopo la conclusione delle fasi di compilazione, il *quaternus* fu utilizzato quale strumento di lavoro dei notai

³⁶ Una analoga constatazione viene fatta da Alfredo Michielin per i *quaterni* del comune di Treviso: «Si tratta di un registro <quello denominato *Acquisti del comune di Treviso* (1263-1280)> che nasce e cresce (...) per stratificazioni successive o, per meglio dire, per blocchi tematici che non sempre coincidono con l'unità fascicolo, perché accanto all'utilizzo parziale di fascicoli, ripresi e completati a distanza di anni con documentazione non omogenea alla preesistente (indizio dunque di una volontà unificante del materiale prodotto), si verifica anche l'accorpamento di due o più fascicoli che sviluppano un'unità tematica», MICHELIN, *Nota introduttiva* cit., p. 148.

³⁷ I notai furono certamente responsabili dell'inventariazione delle scritture; per quel che riguarda la descrizione dei beni, essi furono forse affiancati anche da altri operatori (gli stessi canepari?).

del comune. A margine, in corrispondenza di un gran numero di transunti, sono infatti evidenti dei segni di spuntatura: testimonianza del fatto che i notai usavano i *quaterni* per verificare la presenza dei documenti in archivio, oppure per procedere ad una revisione e copiatura di antichi *quaterni* in altri aggiornati (così nel caso del *quaternus* del 1272, di cui si riferirà, e del citato *quaternus quaternorum* trecentesco). Se la perdita pressoché totale dei documenti sciolti e dei *quaterni* duecenteschi non consente di recuperare il significato di questi *marginalia*, essi nondimeno sono la prova certa di una prassi conservativa che si misurava con costanti incrementi del materiale documentario depositato, con spostamenti, con scarti e/o perdite³⁸.

Si è fatto cenno ai responsabili della redazione dei *quaterni*. A Bormio i *notarii*, pur formalmente collegiati a Como, agivano con vivace coscienza della propria appartenenza locale. Come sottolineato da Marta Mangini, nella realtà bormiese risulta significativa e ben affermata una delle esperienze aggregative autonome in seno al collegio lariano, nella quale i notai appaiono «dipendenti da poteri locali in grado di tutelare e garantire più efficacemente l'esercizio dell'arte e al contempo di legare a sé il prestigio-potere che la capacità di controllo delle forme di produzione documentaria consentiva»³⁹. Soltanto al 1493 – contenuto all'interno di un verbale di consiglio – risale il più antico riferimento sinora noto ad una *matricula notariorum*, alla quale si sarebbero dovuti iscrivere i notai esaminati e approvati in quella specifica circostanza⁴⁰. Ma è possibile attestare una fattiva autonomia, documentata da una fonte di quasi un secolo precedente. Si tratta del giuramento d'obbedienza prestato nel 1304 dai fratelli Tad-

³⁸ Cfr. FASOLI, *Due inventari degli archivi del comune di Bologna nel sec. XIII*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», XXXIII (1932-33), pp. 173-277 (p. 179).

³⁹ M. L. MANGINI, «*Membra disiecta*» del collegio notarile di Como. *Notai e forme di organizzazione della professione notarile in Valtellina e nel Bormiese (sec. XV ex - XVI in)*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 58 (2005,) pp. 149-194, p. 153; poi ripreso in ID., «*Officio di nodaria' nelle valli dell'Adda e della Mera*, in *Il notariato a Como. «Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum» (1427-1605)*, pp. 101-116, in particolare alle pp. 102-106.

⁴⁰ MANGINI, «*Membra disiecta*» cit., p. 165.

deo e Bertramo *de Prospero* «omnibus statutis et ordinamentis olim factis super notarios de Burmio, secundum quod ipsi notarii de Burmio observare tenentur occasione notarie»⁴¹. Restano comunque oscuri i modi dell'organizzazione notarile locale prima di quella data, sebbene l'antichità della denominazione di *notarius Burmii* o *notarius de Burmio* sia assicurata in tutta la storia documentaria dell'area⁴². Proprio questo notariato locale costituiva il bacino di reclutamento del funzionariato del comune, inteso quale «connessione essenziale per la costituzione di atti di pertinenza comunale dotati di piena autorità e credibilità»⁴³. Così, anche in questo contesto, i notai «diedero insieme consapevolezza e fondamento alle strutture del potere, agli organi dell'autogoverno cittadino, al raccordo tra le componenti politiche»⁴⁴. I notai del comune – ben attrezzati di saperi professionali, sensibili alle problematiche locali e riconosciuti per una appartenenza sociale – dovettero essere responsabili di tutte le fasi di redazione dei *quaterni* (dall'ingresso del documento sino – se necessario – alla sua cancellazione), e questo loro diretto apporto risultò determinante per il riconoscimento della *fides* da accordare ai *quaterni*, come si chiarirà nel prossimo paragrafo.

⁴¹ MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 289; MANGINI, «*Membra disiecta*» cit., p. 166.

⁴² Ad esempio, le testimonianze espresse nel *quaternus quaternorum* trecentesco sono assai numerose.

⁴³ G. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., 29/2, 1989), p. 111. Per l'area comasca cfr. soprattutto E. MANGO-TOMEI, *Il notaio a servizio del comune*, in *La presenza e il ruolo dei notai nel Ticino medievale*, in «Archivio storico ticinese», 42 (2005), pp. 216-236.

⁴⁴ A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne, Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la recherche scientifique et l'Ecole Française de Rome*, Roma, 15-17 ottobre 1984, Roma 1985 (Collection de l'Ecole Française de Rome, 82), ora anche in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998, p. 159.

La fides accordata al quaternus

Il *quaternus* qui edito è privo di elementi di convalidazione⁴⁵. Ciò fa sorgere la domanda relativa alla *fides* riconosciuta ai documenti compendiatati al suo interno. Per avviare l'indagine su questo interrogativo, si prendono le mosse da un fatto specifico tramandato proprio dal *quaternus*.

Il consiglio del comune di Bormio, nei primi mesi del 1286, in una data non meglio precisabile, deliberò di cassare una *securitas*, rogata il 22 ottobre 1282, che aveva impegnato alcuni personaggi eminenti di Bormio. Del documento in questione erano conservati numerosi esemplari («plures alias huius tenoris»): era pertanto doveroso procedere all'annullamento di tutti («mortificavi et cancelavi»). L'operazione fu affidata a Giordano *de Bruga, scriba comunis de Burmio*⁴⁶, che, oltre ad effettuare la cassatura dei singoli documenti su membrana, intervenne, il 2 aprile 1286, anche sul nostro *quaternus chartarum*, contenente il transunto del documento (c. 1v)⁴⁷. Tutta la procedura è ricostruibile grazie alla sottoscrizione del *de Bruga*, scritta di suo pugno nello spazio bianco sottostante al transunto che appare regolarmente cancellato mediante depennatura rigo per rigo⁴⁸.

(SN) In MCCLXXXVI, die martis II intrante aprilli. Ego Iordanus de Bruga notarius, scriba comunis de Burmio, hanc securitatem in plures alias huius tenoris

⁴⁵ Ma il dato non desta sorpresa. Così, ad esempio, anche a Viterbo: CARBONETTI, *Documenti su libro* cit., p. 175.

⁴⁶ La più remota attestazione ad oggi nota della professione tabellionare del *de Bruga* risale al 1283 (MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 273); la sua attività al servizio del comune è documentata sino al 1310 (*ibid.*, p. 302).

⁴⁷ Non è escluso neppure che il transunto di uno stesso documento si trovasse all'interno di più *quaterni*, come documentato per una *securitas* rogata da Bonaventura *de Manera*, in data non precisata, che si trovava «scripta (...) in pluribus quaternis eventariorum comunis» (MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 72).

⁴⁸ Riguardo al modo di procedere alla cancellazione, pare utile richiamare quanto stabilito nel *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negociatorum*, cit. Al capitolo LXIII, del 1281, viene determinato «ut quilibet scriba bannorum et negociatorum in qualibet cancelatura cuiuslibet banni debeat et teneatur ille scriba, qui illud bannum cancellat, facere signum suum et scribere nomen et cognomen suum, annum, diem quo cancellat ipsum bannum; et si aliter cancelatio facta fuerit, non valeat» (col. 38).

mortificavi et canzelavi de voluntate tocius consilli, unde est consillium unum sc[ri]p[tum su]per hoc (...).

Entro il contesto del notariato locale il mandato ricevuto e riferito dal *de Bruga* doveva apparire indispensabile per «fissare più che un generico legame con l'istituzione, un preciso rapporto personale e diretto tra gli ufficiali comunali e i notai addetti»⁴⁹. Questo caso, oltre a fornire una testimonianza dei meccanismi decisionali degli organi comunali, fa luce anche sulle procedure adottate⁵⁰. La loro osservanza assicurava una precisa – e giuridicamente fondante – garanzia all'azione del comune e conformava l'azione del notaio⁵¹.

La sottoscrizione del *de Bruga* sollecita anche ulteriori considerazioni: egli procede alla cassatura del documento per volontà del consiglio («voluntate tocius consilli»), la quale risulta fissata in un documento scritto. Pur con le cautele determinate da una lettura parziale (già evidenziate nella trascrizione), pare prezioso questo riferimento all'uso di mettere per iscritto le delibere del consiglio del comune. Si tratterebbe della più antica menzione di tale prassi⁵². Gli statuti tre-quattrocenteschi del comune

⁴⁹ FISSORE, *Alle origini del documento comunale* cit., pp. 111-112.

⁵⁰ Cfr. BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari* cit., p. 23. Da un punto di vista politico, oltre che giuridico, la capacità di scomporre e di scrivere i singoli elementi di un procedimento equivale ad affermare la propria capacità di gestirlo: M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», 78 (1997), pp. 741-788 (in particolare cfr. p. 742 e sgg.).

⁵¹ A questo proposito cfr. soprattutto G. G. FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza 1999, pp. 47-56. Sempre nel *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negociatorum*, un capitolo risalente al 1281 si riferisce in modo specifico alla necessità di render conto dei passaggi procedurali determinanti le cancellature. Il capitolo con numero LXXXII stabilisce «ut quilibet scriba bannorum et negociatorum in qualibet cancellacione quam fecerint de aliquo banno, scribat in ipsa cancellacione super ipso banno racionem et causam, pro qua ipsum bannum cancellatur, et aliter non valeat ipsa cancellatio, et nullius sit valoris» (col. 40).

⁵² Negli stessi anni risulta essere attestata anche la verbalizzazione di almeno un consiglio dei vicini, da parte di notai incaricati dagli amministratori del comune: nel 1288 i notai «Amator Gervaxi et Gervaxius Mariolli, ex precepto dominorum Bonaventure Alberti et Bonaventure de Manera vicari domini Cunradi Rusce potestatis Burmi, iverunt ad Semogo ad providendum utrum fuxine de Semogo (...) et illic convocaverunt

– conservati frammentari in parte presso l'archivio del comune di Bormio, in parte presso l'Archivio di Stato di Sondrio⁵³ – presentano un capitolo specifico relativo alle modalità di registrazione dei verbali. Infatti alla c. 1^v della rubrica iniziale si legge l'intitolazione «De consiliis scribendis». Ma purtroppo il dettato è andato perduto e, inoltre, l'indisponibilità di più antichi statuti non consente di recuperare il contenuto di tale norma⁵⁴.

In definitiva la redazione del nostro *quaternus* e i successivi interventi su di esso paiono raccordarsi ad un sistema documentario/amministrativo articolato e in via di progressiva specializzazione, entro il quale l'apporto del notaio del comune era fondamento di credibilità e titolo di ufficialità. Così la redazione dei *quaterni inventariorum* si colloca accanto alla redazione di verbali di consiglio (a partire almeno dal secondo quarto del Trecento in forma rilegata)⁵⁵. A queste registrazioni si affiancano quelle dei

vicinos de Semogo, circa XX numero, et cum eorum consilio facta provixione provident et dicunt (...)» (segue la verbalizzazione di quanto stabilito dall'assemblea dei vicini di Semogo): MARTINELLI, *L'inventario* cit., pp. 274-275.

⁵³ La loro edizione è in corso da parte di Lorenza Fumagalli. A lei e a Ilario Silvestri un ringraziamento particolare, per la preziosa collaborazione presso l'archivio del comune di Bormio.

⁵⁴ Ma è possibile leggere almeno la redazione del capitolo *De consiliis scribendis* contenuta all'interno degli *Statuti civili* del comune risalenti al 1561: «Item statutum est quod dominus potestas et officiales communis teneantur et debeant facere scribi omnia consilia communis, quae fient per tempora in eorum officio, in quaterno consiliorum dicti communis, quem notarii dicti communis penes se teneant in suo officio: et ipsa consilia sint firma omni tempore donec per consilium seu maiorem partem consilii revocaretur. Quae consilia scribenda officiales communis teneantur facere scribi antequam discedant a loco ubi fuerint et etiam facere legi (...)» (*Statuta seu leges municipales communitatis Burmii tam civiles quam criminales - Statuti ossia leggi municipali del Comune di Bormio civili e penali*, a cura di L. Martinelli, S. Rovaris, [Sondrio 1984], pp. 42-44).

⁵⁵ La serie dei *quaterni consiliorum* bormiesi, estremamente ricca e preziosa, è conservata con continuità a partire dal 1334: cfr. il titolo 3 dell'*Archivio storico del Comune di Bormio*. Cfr. inoltre M. L. MANGINI, *I Quaterni consiliorum trecenteschi di Bormio nel panorama delle fonti di matrice consiliare*, in «Nuova Rivista Storica», 89 (2005), pp. 465-482. Relativamente all'accennato problema della scrittura in forma di carte sciolte o all'interno di libri, Massimo Della Misericordia rileva che, all'interno del *quaternus* trecentesco edito dalla Martinelli, nel 1329 risulta essere steso per la prima volta un *exemplum unius consilii*. Ed il fatto che durante il Trecento diventino numerose le menzioni ad *exempla consiliorum* do-

quaterni bannitorum, come quelli duecenteschi documentati nell'inventario edito dalla Martinelli⁵⁶. Sono attestate pure scritture per la gestione del territorio, come il *Quaternus confinium inter alpes*, avviato nel 1309 (relativo a diritti su terre e acque) e il ben noto *Liber stratarum* (con misurazioni analitiche di strade e di edifici di Bormio), anche'sso risalente al principio del secolo XIV⁵⁷. La produzione di tutte queste tipologie di registri pare rientrare fra i compiti regolari e continuativi dell'attività degli *scribae communis*. Il loro raccordo conduce alla percezione «di un insieme assai articolato»⁵⁸ di scritture, sebbene esso emerga solo parzialmente allo stato attuale delle ricerche.

Tornando al problema della *fides* accordata ai *quaterni*, un ulteriore dato significativo viene offerto dal *quaternus inventariorum* del 1325 ove, come si accennava, confluirono un numero rilevante di *quaterni* duecenteschi (e del primo Trecento). L'inventario, privo di una intestazione propria, acquisisce i precedenti *fascicoli-dossier* in un *continuum*, uno di seguito all'altro, come se si trattasse di un *corpus* testuale unitario (mentre, come ormai chiarito, unitario non era). Invero le intitolazioni presenti in alcuni *quaterni*, pur riportate, si trovano inserite all'interno del testo ma non in corpo maggiore, non in posizione di rilievo. Nemmeno v'è segnalazione di passaggi da un *quaternus* all'altro, tanto che, nel caso di mancanza di intestazione originaria, non è sempre certa l'individuazione precisa dei *quaterni* antigrafici. Questa unità progettuale di revisione complessiva si conclude

na forma all'ipotesi «che si cominciassero a tenere allora registri da cui potevano essere tratti singoli documenti in pubblica forma per mano ora del notaio che svolgeva anche l'attività di scriba del comune, ora di suoi colleghi»: la riflessione condivisibile è in *Mappe di carte* cit., p. 10.

⁵⁶ MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 72.

⁵⁷ DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte* cit., p. 10 e nota n. 29, con bibliografia citata.

⁵⁸ «E' essenziale infatti ricordare che il poco che attualmente resta – isolato e spesso frammentato – faceva parte di un insieme assai articolato. La comprensione e la valorizzazione del singolo pezzo documentario, della singola 'emergenza', è legata strettamente al contesto istituzionale ed amministrativo che si viene sviluppando nel Duecento; e nel panorama documentario che da tale contesto via via più organico discende, i documenti superstiti devono essere idealmente inseriti»: G. M. VARANINI, *Nota introduttiva*, in *Gli acta comunitatis Tarvisii del secolo XIII* cit., p. XXI. Così per le carte sciolte, così per i *quaterni*, ovviamente.

con la sottoscrizione del notaio Bonaventura Alberti, *notarius de Burmio*, il quale autentica – in blocco – tutti i transunti. Venne a crearsi, così, una situazione per certi versi paradossale, se si riflette sul fatto che il notaio del comune ora autentica dei registi che negli antigrafici erano privi di qualunque forma di sottoscrizione. In definitiva, appare che a questo stadio i documenti erano considerati, all'interno dell'istituzione comunale, di per sé autentici, per il fatto di essere inseriti all'interno di un registro realizzato dal comune e custodito presso il comune stesso: le scritture traevano credibilità dalla *fides* che veniva attribuita al registro nel suo complesso, la garanzia di immutabilità nel tempo derivava dalla certezza della conservazione materiale entro un contesto vigilato⁵⁹.

3. «Archabancum unum cum seratura»: cenni sull'archivio del comune di Bormio nella seconda metà del Duecento

Nel 1272, dopo un periodo particolarmente conflittuale tra il comune e l'ordinario diocesano, culminato nel 1269 con il sequestro da parte di Corrado Venosta del presule di Como Raimondo della Torre (1262-1274)⁶⁰, il comune alpino si diede una nuova organizzazione amministrativa. La guida fu affidata a dodici podestà, «nei quali non è difficile ravvisare quelli che poi si dissero gli agenti del comune. Sopra di loro non v'era più evidentemente altro podestà» imposto da Como⁶¹. Quella fase politica si sarebbe esaurita nel giro di pochi mesi, anche a seguito di un

⁵⁹ La prospettiva è stata ampiamente affrontata in relazione ai *libri iurium*. Ad esempio, cfr. A. ROVERE, *I libri iurium dell'Italia comunale*, Genova 1989, p. 186; CARBONETTI, *Documenti su libro cit.*, p. 177. cfr. anche A. GROSSI, *Il liber iurium del comune di Lodi*, Roma 2004 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti, 42), p. XXXIII n.

⁶⁰ Su questo avvenimento e sul contesto nel quale avvenne: U. CAVALLARI, *Eresia politica. Corrado Venosta e Raimondo della Torre*, in *Volturena. Miscellanea di scritti in memoria di Egidio Pedrotti*, Sondrio 1965 (Raccolta di studi storici sulla Valtellina, 21), p. 53-84. Si segnala anche A. FORNI, *Corrado Venosta e i movimenti religiosi e politici del suo tempo in Valtellina*, tesi di laurea, rel. Giuseppe Picasso, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a. a. 1974-1975.

⁶¹ BESTA, *Bormio antica cit.*, p. 51; cfr. anche CELLI, *La longevità cit.*, p. 83.

intervento armato dei Comaschi; fu tuttavia una esperienza assai significativa, soprattutto per le famiglie eminenti locali.

Risale al 23 maggio di quell'anno il giuramento di un *canevarius cartarum* del comune, il primo di cui siamo a conoscenza. Difficile dire se tale ufficio costituisca un novità legata alle circostanze richiamate, oppure se la nomina sia da inquadrare in una rinnovata distribuzione delle cariche, successiva ai cambiamenti intervenuti. Di fatto e certamente, il giuramento del canepario delle carte, contestualmente alla svolta politica in atto, veicolava anche un grande valore simbolico che sottolineava la riappropriazione degli *instrumenta* (nel senso proprio del termine latino) custoditi nel *tabularium* comunale. La lettura del giuramento contribuisce ad evidenziare anche la percezione che dell'archivio aveva quella classe dirigente: archivio e arsenale, accostati in uno specifico *capitulum*, non dovevano apparire su due piani troppo distanti, fra i mezzi a disposizione del comune.

La verbalizzazione del giuramento viene riprodotta, in ampio compendio, nel *quaternus* del 1325; se ne riprende la parte iniziale:

MCCLXXII secundo <cosi>, die lune nono exeunte madio. Promixit et iuravit et securitatem fecit Vittor Musazius de Burmio⁶², obligando omnia sua bona pignori presencia et futura in manu ser Grassi Alberti canevari comunis de Burmio, ad partem dicti comunis et universitati Burmi, ita ut de cetero erit canevarius cartarum dicti comunis, et quod ternorum et ballastrarum et pillotorum et aliarum rerum et bonorum dicti comunis quod et quas continentur in quaternis anventariorum comunis de Burmio et in hoc proprio quaterno vel in aliis, et quod et quas de cetero pro tertia anni consignabuntur ei nomine dicti comunis et quod ipse canevarius et omnia allia bona comunis que ei asignabuntur et asignata sunt salvabit, reget et guidabit ac distribuet bona fide sine fraude, ad co-

⁶² Sono quasi nulli i dati documentari a disposizione per meglio conoscere la figura del *canevarius* Vittore *Musazius*. È noto un *Nicolaus Dominici Musazi*, che nel 1309 appare per due volte come fideiussore (MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 301). Non sono invece a conoscenza di documenti rogati da un notaio *Musazius*, fatto che sembrerebbe escludere una sua qualifica tabellionare. Anche l'altro *caneparius cartarum* di cui vi sia attestazione documentaria certa - Giacomo *de Veronese*, canepario delle carte nel 1306 - non risulta essere un notaio (MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 290). Il dato non sarebbe insolito: A. ROMITI, *L'Armario Communis della Camara actorum di Bologna: l'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti, 19), p. XI.

modum et utilitatem dicti comunis et universitatis Burmi, nec ipsas cartas vel alias res dicti comunis dabit alicui persone, nec providere nec legere faciet ad periculum vel detrimentum dicti comunis aut dampnum aliquo modo nisi tantum ad utilitatem dicti comunis (...)»⁶³.

Si può vedere come oggetto della tutela sia tutto quanto era contenuto nei *quaterni anventariorum*, che appaiono essere una forma abituale di registrazione dei beni e delle scritture del comune. Ciò che la registrazione fissava era naturalmente salvaguardato.

Nel giuramento si legge, inoltre, che il *caneparius chartarum* si impegna, dopo tre anni, a rimettere le scritture nelle mani del canepario che sarebbe stato in carica e, per suo tramite, a riconsegnarle al comune. Così l'archivio, luogo sicuro di raccolta centralizzata, è anche garante di una continuità che va oltre la distribuzione temporanea delle cariche, ed emerge quale tutore di continuità nella conservazione della memoria comunitaria. Il flusso delle scritture passa da un ufficio all'altro per poi riversarsi nell'archivio del comune, memoria dell'azione politica locale, strumento per l'azione politica attuale. È evidente la delicatezza del compito assegnato al *caneparius*, che deve agire «bone fide sine fraude», e muoversi con estrema cautela «nec providere nec legere faciet ad periculum vel detrimentum dicti comunis». La sicurezza dell'istituzione dipende anche dalla riservatezza della custodia delle informazioni, valutabile al pari della vigilanza sulle balestre⁶⁴.

Proprio a quel 1272 risale la redazione del più volte citato *quaternus*, che si può conoscere grazie alla trascrizione ottocentesca realizzata dal Silvestri. In verità esso appare già come una rielaborazione di precedenti *quaterni* funzionale, con l'assemblaggio di «capitula utilia», alla fase politica in atto. L'inventario, che fu uno dei primi atti del nuovo governo, reca la seguente intitolazione:

In nomine domini MCCLXXII, in regimine duodecim potestatum comunis de Burmio.

⁶³ MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 261.

⁶⁴ Sul giuramento cfr. anche DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte* cit., p. 2; MARTINELLI, *L'inventario* cit., p. 260.

Quaternus inventarii cartarum comunis de Burmio, videlicet acquistorum, finium et confessionum et aliarum cartarum dicti comunis que sunt utilia dicto comuni.

È chiaramente messo in evidenza il legame con la delicata fase della vita politica locale; altrettanto chiaramente, i nuovi podestà consideravano l'assunzione dell'ufficio come una svolta nella vicenda istituzionale del comune; ne avvertivano la portata politica, sì da richiedere che, con la datazione dell'inventario, venisse rimarcata anche la specificazione del loro *regimen*.

Il secondo *capitulum* di quell'inventario è datato 29 maggio 1272: soltanto sei giorni dopo il giuramento dei podestà. Nel *capitulum* relativo ai beni materiali del comune, sono elencati quegli oggetti che, insieme alle carte descritte in dettaglio negli altri *capitula*, venivano affidate alla tutela del *canevarius chartarum*, ovvero alla persona che materialmente era deputata alla custodia della masseria comunale e di quanto in essa contenuto⁶⁵. Le descrizioni dettagliate permettono di inquadrare il piccolo arsenale del comune: le prime due voci elencano le balestre, tre di esse sono ornate, tutte sono cordate; poi sono menzionati i gonfaloni, quello *vetus* e quello *novus*, e le dieci bandiere del comune. Si annota quindi la presenza di otto boghe (una delle quali rotta), di cinquecento palle e di quattro catene per i ponti levatoi. L'elenco procede descrivendo due bilance e infine:

«Item archabancum I cum seratura et cum pluribus cartis et [.....] intus».

⁶⁵ Pare significativo riferire il capitolo XXXVII degli statuti comaschi del 1335, riguardante la masseria del comune di Como; al suo interno viene stabilito «quod libri officialium finito officio consignentur comuni. Item statutum est quod omnes quaterni et scripture consiliorum, tam publicorum quam secretorum, comunis Cumarum et emencipationum et securitatum et bannorum perveniant et pervenire debeant, finito officio cuiuslibet medii anni, in aliquem religiosum et honestum virum, qui teneatur eos tenere et gubernare ad utilitatem comunis Cumarum in scripno uno ad caneavam comunis Cumarum. Et quod potestas teneatur per sacramentum hoc statutum servare»: *Statuti di Como del 1335*: volumen magnum, a cura di G. Manganelli, Como 1936, I, p. 45. Nel già citato capitolo LXXI (cfr. la nota 15) del *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negociatorum*, risalente al 1281, si stabilisce che i modelli per la realizzazione dei nuovi *quaterni* comunali debbano essere considerati quelli «qui sunt ad caneavam comunis de Cumis» (col. 38).

Dunque le scritture assegnate alla custodia del massaro erano conservate in un armadio, o in una capiente cassa, con chiusura a chiave come era prassi usuale.

Anche a Chiavenna oltre a dei contenitori mobili «è attestato un cassone, provvisto di serratura e chiamato *arcabancum*, che stava dal *canevarius* e in un primo tempo servì solo come cassaforte dei soldi comunali. Ma verso la fine del XIII secolo l'armadio è attestato anche quale luogo di conservazione di atti scritti del comune. Pertanto almeno una parte dei documenti comunali era sottoposta direttamente alla custodia del tesoriere, come a Como, dove la caneva era tesoreria e archivio (...)»⁶⁶.

Va messo in luce un ultimo dato, solo accennato sino ad ora: la presenza di un transunto all'interno di un *quaternus* poneva il documento stesso (oppure il bene descritto) sotto la tutela diretta del comune negli spazi deputati alla conservatoria⁶⁷; e per la sua custodia era responsabile un incaricato apposito, il *canevarius*. Sempre negli inediti statuti tre-quattrocenteschi del comune alpino si legge una norma precisa in proposito: «De mobilibus inventarii de potestatis non emendis nec accipiendis in pignore». Pare interessante richiamare questa norma, benché scritta oltre un secolo dopo (ma, di nuovo, è bene sottolineare che la perdita di statuti più antichi non consente un'analisi del divenire delle regole comu-

⁶⁶ BECKER, *Il comune di Chiavenna* cit., pp. 177-178. Cfr. anche C. CAMPICHE, *Die Communalverfassung von Como im 12. und 13. Jahrhundert*, Zürich 1929 (Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft, 15/2), p. 157. Della Misericordia riferisce inoltre che «Chiavenna già alla fine del Duecento sosteneva uno stillicidio di piccole spese per l'acquisto dei *quaterni* che dovevano ospitarne la documentazione e dei sacchetti destinati a contenere le carte, e per la manutenzione dell'*arcabancum*» (*Mappe di carte* cit., p. 27). Cfr. i numerosi dati documentari relativi alle spese affrontate da quel comune alpino nel XIII secolo in T. SALICE, *La Valchiavenna nel Duecento*, Chiavenna 1997 (Raccolta di studi storici sulla Valchiavenna, 14).

⁶⁷ Gina Fasoli sottolineava come «alla costituzione degli archivi come uffici indipendenti si pervenne in conseguenza delle funzioni di raccoglimento attribuite all'ufficio del massaro (...). Per quello che concerne l'archivio di Bologna si può dire che esso deriva più particolarmente dalla masseria»: G. FASOLI, *Due inventari* cit., pp. 173-277 (p. 173). E poi CENCETTI, *Camera actorum comunis Bononie*, in ID., *Scritti archivistici*, Roma 1970, pp. 260-299 (p. 262). Cfr. anche E. LODOLINI, *Medioevo e Rinascimento: pubblica fede dei documenti e formazione dell'archivio*, in *Storia dell'archivistica italiana*, Milano 2002, pp. 51-92 (pp. 75-78).

nitarie). In data 18 marzo 1410 risulta essere stabilito «quod non sit aliqua persona de Burmio, nec habitans in Burmio, quod amodo in antea audeat nec presumat emere nec accipere in pignore aliqua bona mobilia ab aliquo potestate, vicario vel famulo potestatis Burmii que reperirentur in inventario comunis fore consegnata suprascriptis potestati, vicario vel famulis, sub pena et banno librarum decem imperialium pro quolibet [...]»⁶⁸.

Indubbiamente le fonti del comune di Bormio oggi disponibili impongono cautela: non è possibile cogliere, senza ampi margini di approssimazione, le reali quantità e tipologie delle scritture ivi prodotte nel XIII secolo a servizio della gestione delle carte. Tuttavia le fonti superstiti (e particolarmente i due citati *quaterni* duecenteschi, congiuntamente al *quaternus quaternorum* trecentesco) illuminano qualche spaccato della prassi quotidiana di quel comune alpino: lasciano intravedere l'orizzonte d'uso della parola pronunciata e di quella scritta; permettono di intuirle come dense, variegata nella forma e mirate negli obiettivi. Pare assumere concretezza lo scenario della masseria del comune, con le balestre, i gonfaloni e l'*arcabancum* dell'archivio. Ed entro questo spazio sembra di vedere muovere i notai del comune, insieme ai canepari delle carte. E, vicine, sembra di percepire le voci degli ufficiali del comune riuniti in consiglio. Si intuiscono scenari entro i quali agirono operatori documentari dai compiti diversificati e complementari, nell'interesse della comunità.

⁶⁸ ACBrm, Statuti tre-quattrocenteschi, c. 13r.

Edizione del *quaternus*

Criteri e scelte redazionali

Nell'edizione qui presentata vengono seguiti i criteri proposti dall'Istituto storico italiano⁶⁹.

I transunti sono presentati secondo l'ordine di registrazione, e dunque in ordine cronologicamente sparso: si rimanda alla tavola cronologica finale per un loro più agevole reperimento.

Nella nota di corredo a ciascun transunto, quando utile o necessario, è anche riprodotto quello corrispondente inserito nel *quaternus inventariorum* trecentesco, per consentire un'immediata comparazione dei dettati e per favorire la conoscenza dei tagli e delle normalizzazioni praticate nel XIV secolo. In generale, lo scrittore trecentesco non appare eccessivamente vincolato dal testo che veniva via via esemplando; mostra viceversa una chiara familiarità con la materia trattata: alcuni dati vengono trascurati (come i nomi di certi amministratori) o normalizzati (sono evitate espressioni che rimandano alla soggettività della redazione duecentesca, come: *hodie, currenti, facta per me...*).

Va tuttavia precisato che meno della metà dei transunti presenti nel *quaternus* qui edito furono recepiti nel *quaternus quaternorum* trecentesco. Il motivo di tale esclusione per alcuni documenti appare evidente (si ricordi per esempio la *promissio* cassata da Giordano de Bruga: n. 14). Ma nella maggior parte dei casi è difficile identificare i criteri di selezione adottati nella redazione trecentesca.

Non si è conservato in originale, in copia o comunque su pergamena sciolta nessuno dei documenti registrati nel *dossier* qui edito⁷⁰.

Al fine di non appesantire la lettura dei transunti, si è infine deciso di non porre fra puntini e in maiuscoletto i numeri romani.

⁶⁹ *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano», 91 (1984), pp. 491-503.

⁷⁰ Per la presentazione del *Diplomatico* attualmente conservato, cfr. *Comune di Bormio: inventario d'archivio (1252-1797)*.

<c. 1r>

1
1277 giugno 27

§ Item breve I domini [Alber]onis advo[cati] s[icut] ipse obligatus est comuni de marchis VIII i(n)perialium, e[st] scriptum per Gervaxium Ma[riol]i notarium, in MCCLX[X]VII, die dominico IIII exeunte iunio (a).

(a) *Segue l'intestazione di mano di Giacomo Silvestri: «Frammento d'inventario dele carte dall'anno | 1282 e seguenti».*

Integrazioni sulla base del *Quaternus inventariorum*, c. 10r (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 275).

Nel margine laterale sinistro un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

Il transunto risulta omesso da Giacomo Silvestri, probabilmente per il cattivo stato conservativo della membrana. Due fori, insieme a estese macchie e a numerosi punti di dilavatura dell'inchiostro, rendono solo parzialmente possibile la lettura del dettato.

2
1277 febbraio 4

§ Item car(ta) I inpign(acion)is fiscarciarum XXV domini Simonis de Becaria pro libris XXV i(n)perialium, facta in manu Boneti de Septemfratre can(eva)r(ii) et ad partem comunis de Burmio, tradita et scripta per Macharium notarium de Burmio, <MCC>LXXVII, die iovis IIII° intrante febr(uario), indic(ione) V, sub pacto exigendi ad sex annos proximos (a).

(a) facta - proximos *aggiunto in un secondo momento con inchiostro diverso, forse dalla medesima mano.*

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10r, con omissione del nome del canevario (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 276).

Nel margine laterale sinistro un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

3

1279 ottobre 25

§ Item breve I de suprascripto domino Simone et Gregorio et filio de libris V i(n)p(eria)l(ium) in manu comunis et in quo fecit pignus fiscaricias XXV quas comune habet inpig(natas), scriptum et traditum per Gervaxium Marioli notarium, in MCCLXXVIII, die mercurii VII exeunte octubr(e), indic(ione) VIII.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10r (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 275).

Nel margine laterale sinistro un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

Indizione settembrina, come d'uso in quest'area (cfr. le prime considerazioni in proposito in PEZZOLA, *Le carte degli ospedali*, in corrispondenza della nota 160).

4

<post 1274 gennaio 4, probabilmente 1278 dicembre 4-11>

§ Item habet confessiones duas a domino Iohanne Lamberteng(o) de guiderdono (a) duorum annorum omnium infrascriptorum (b) denariorum et bituri (c).

(a) g- corr. su altra lettera principata, come pare. (b) Così. (c) Così, in luogo di butiri (= burro), qui e in seguito.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1.

La genericità del transunto non consente una identificazione certa dei documenti. Forse si tratta delle due *confessiones* riportate in più ampio compendio in *Quaternus inventariorum*, c. 10r: «Item confessionem unam quam fecit dominus Iohannes filius quondam domini Gufredi Ranbertengi de guiderdono duorum annorum de libris CCXV i(n)p(eria)l(ium), factam per Martinum de Claro notarium, in MCCLXXVIII die dominico IIII^o mensse decembr(e). Carta I confessionis quam fecit dominus Albertus Rambertengus nomine patris sui de guiderdono duorum annorum librarum CCCLXXXVII et media i(n)p(eria)l(ium), facta per ipsum Martinum de Claro notarium de Burmio, in MCCLXXVIII, die dominico XI mensis decembr(e)» (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 276).

5

1274 gennaio 4

§ Item breve I incissum de libr(is) novemcentum septuageximoquinto (a) denariorum novorum et de staris III bituri, de quibus comune tenebatur eidem domino Iohanni La(m)bertengo de Cumis, traditum per Gufredotum Grassum de Vico de Cumis, et factum et finitum eius rogatu per Mafeolum Grassum notarium de Vico, anno curenti MCCLXXIII^o, die iovis quarto intrante ianuar(io), indic(ione) secunda (b).

(a) *Così.* (b) s(e)c(un)da in *sottolinea*, con *segno di inclusione*.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10^v, con eliminazione degli elementi soggettivi del transunto duecentesco (in particolare «curenti» in riferimento all'anno): «Item habet brevem unum incissum et exactum de libris novemcentum septuagintaquinque denariorum novorum et staris III buteri sorti, de quibus denariis et butero dictum comune tenebatur domino Iohanni Lambertengi de Cumis, traditum et scriptum per Guifredum Grassum notarium de Vico de Cumis, factum et finitum eius rogatu per Mafeolum Grassum notarium de Vico de Cumis, in MCCLXXIII^o, die iovis III^o intrante ianuario, indicione secunda» (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

Nel margine laterale sinistro *signum crucis*, con significato di spuntatura.

6

1275 novembre 25

§ Item conde(mna)pt(ionem) unam incisam de ipso comuni de Burmio ipsi domino Iohanni de ipsis denariis et bituro, tradit(am) et script(am) per Mar(tinum) Marioli de Burmio, sub incar(nacione) MCCLXXV, die lune VI exeunte novembr(e).

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10^v (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 276).

Nel margine laterale sinistro si rileva un *signum crucis*, con probabile significato di spuntatura, accompagnato dall'annotazione seriore di diversa mano: «Notata».

7

1280 dicembre 10

§ Item car(tam) I generalis finis ab ipso domino Iohanne La(m)berteng(o) de omnibus suprascriptis denariis et bituro sorti (1) et eorum dispendiis, dampno et guiderdone et interesse, traditam et subscriptam per (a) Bertramum de Cermenate et eius rogatu scriptam per Baldesarolum de Brivio de Cumis, in MCCLXXX, die martis X intrante dece(n)br(e).

(a) p(er) erroneamente ripetuto.

(1) È usuale nelle terre di Bormio l'uso del termine "sorte" per indicare una fase, un periodo, un arco di tempo limitato. Storicamente è attestata in modo assai ampio l'articolazione dei *quaterni consiliorum* proprio sulla base di "sorti" stagionali (sorte primaverile, sorte invernale...). Numerosi esempi di questa prassi sono consultabili anche on line, nel sito <<http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/>>.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10^v, che contiene anche la qualifica e il nome del padre dei notai: «Item cartam unam finis quam ipse dominus Iohannes fecit comuni de predictis omnibus denariis et butero sorti et de omnibus eorum usuris et dispendis et interesse, traditam et subscriptam per Bertramum de Cermenate notarium Cumarum, filium condam Gufredi ser Axerbi de Cermenate de Cumis et eius rogatu finitam per Balzarolum de Brivio notarium Cumarum, filium condam ser Moresti de Brivio de Cumis in MCCLXXX, die martis X intrante decembre, indictione nona» (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 276).

Nel margine laterale sinistro si rileva un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

8

1281 gennaio 27

§ Item car(ta) una de i(m)pignacione gastaldie per libras C i(n)p(eria)l(ium), scripta per Gervaxium Marioli, in MCCLXXXI, die lune V exeunte ianuario.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10^v, con significative integrazioni riguardo agli attori e all'oggetto del negozio giuridico: «Item habet breve unum rectorum de Amazia de libris C i(n)p(eria)l(ium) unde est gastaldia in pignore, factum per Gervaxium Marioli in MCCLXXXI, die lune V exeunte ianuario» (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

Nel margine laterale sinistro si rileva un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

9

[1281 circa]

§ Item litteras II sigillatas a comitibus de Monteforti R. et F. et Ug(o) et H(e)nr(ico), una quarum est sigillata cum duobus sigillis pendentibus, v(idelicet) confirmacio et suprascripte carte in piscide (1) una (a).

(a) v(idelicet) - una aggiunto posteriormente da diversa mano, nel sottolineo, tra il presente regesto e il successivo.

(1) Se la lettura è corretta, come pare, il termine “piscide” va inteso nel suo significato etimologico di “scatola”; nel bormiese antico è attestato il termine “bùsciola”, da “būxīda”, a sua volta da “pyxis”. Cfr. la nota etimologica n. 16 a cura di Remo Bracchi in <<http://www.lombardiabenculturali.it/bormio/documenti/SB133/>>.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 10v, con il transunto di una delle due lettere: «Item litteram unam factam ex parte dominorum comittum de Monteforte, sigillo eorum munimine roboratam, per quam confirmaverunt predictam obligationem» (cfr. edizione: MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

Nel margine laterale sinistro si rileva un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

10

1283 gennaio 19

§ Item car(tam) finis de libris CCCXXXIII i(n)p(eria)l(ium) sorti (et de guid(e)r(dono) et expensis de quibus comune tenebatur domino Zanolo Lambertengi, factam per Andriolum de Turlino (a) filium Tadey de Terlino, in MCCLXXXIII, die martis XVIII ianuarii.

(a) Turlino corr. su altra parola illeggibile, con n su precedente x.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 9r, con omissione del destinatario del negozio giuridico e del nome del padre del notaio (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 272).

Nel margine laterale sinistro si rileva un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

11

[1283 circa]

§ Item car(tam) cure ipsius domini Zan[ol]i et br(eve) et concordia partium incisum et incisum ipsum brevem.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Cfr. anche *Quaternus inventariorum*, c. 9r, con integrazione del nome degli attori e dell'oggetto del negozio: «Item habet breve I et condemnationem I incissos de libris CCXVI et solidos XVI et medium i(n)p(eria)l(ium) sorti de quibus comune tenebatur domino Zanollo Rambertengo sive domine Anxie aut eius nomine eisdem domini Zanolli» (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 272).

<c. 1v>

12

1281 aprile 20

§ Item car(ta) I acquisti follonorum [de] P[remagi]o, facta per M[artinum] de Claro notarium de Bur]mio, in MCCLXXXI, die dominico XI [exeunte aprile] (a).

(a) *Di seguito, nel rigo successivo, § Item car(ta), errata anticipazione di un successivo transunto poi non redatto*

Trascrizione Silvestri 1817, p. 1. Integrazioni sulla base di *Quaternus inventariorum*, c. 9r (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 273).

Nel margine laterale sinistro un *signum crucis*, con significato di spuntatura.

13

1277 giugno 24 (o giugno 7)

§ Item car(ta) I confessionis sicut dominus Conradus de Matio et Federicus et Ioseppus, filii eius, fuerunt contenti esse solutos de omnibus fictis fisscariciarum et de omnibus fisscariciis usque in MCCLXXVII, facta per Lodovicum notarium de P(ra)to Albuyno, in MCCLXXVII, die lune VII exeunte iunio.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2. L'informazione relativa al giorno della settimana risulta scorretta: il settimo giorno uscente cadeva di giovedì, mentre il settimo entrante di lunedì (come indicato nel documento); il che fa ipotizzare un errore materiale del redattore.

Nel margine laterale sinistro *signum crucis*, con significato di spuntatura.

14

1282 ottobre 12

MCCLXXXII, die lune XII intrante octubr(e). Promisserunt et securitatem fecerunt, obligando omnia eorum bona pignori presenc(ia) et futura quilibet in totum et viceversa, domini Albericus (a) de Salvatore Alberti et Guillelmus ser Uberti de ser Albrico et Martinus Marioli notarius et ser Grassus Alberti, omnes de Burmio, in manu Marchioni Alberti canevarii comunis de Burmio, recipienti ad partem dicti comunis, ita quod salvabunt et conservabunt dictum comune et homines de Burmio indemne et yllesum, indemnos et yllesos ab illo contestamento seu precepto facto ex parte potestatis et comunis et hominum de Cumis comuni et hominibus de Burmio, ut ipsum comune et homines de Burmio salvent et salva faciant omnia ficta et omnes redditus que et quos dominus episcopus Cum(anus) solitus est habere in territorio Burmii et quod ipsum comune de Burmio designent et designare debeant ipsum fictum comuni de Cumis; pro quibus omnibus et singulis dicti Albericus et Grassus et Martinus et Guillelmus promisserunt omnibus et singulis quilibet in totum conservare dictum comune et homines de Burmio indemne et illesum cum omnibus suis dampnis, et hoc de fictu huius presenti

anni et futuri usque ad sanctum Martinum proximum futurum, et hoc quia confessi fuerunt se habuisse ipsa ficta (b).

(SN) In MCCLXXXVI die martis II intrante aprilli. Ego Iordanus de Bruga notarius, scriba comunis de Burmio, hanc securitatem in plures alias huius tenoris mortificavi et canzelavi de voluntate tocius consilli, unde est consillium unum sc[ri]p[tum su]per hoc et omnes alias securitates que | | requisiti[te] etiam f[uerunt] per eos [...] a securitate (c).

(a) Non si esclude la lettura Albertus, anche nella menzione successiva. (b) Tutto il documento in compendio qui trascritto appare cassato mediante depennatura, rigo per rigo. (c) (SN) - securitate aggiunto posteriormente dal notaio Giordano de Bruga; segue una linea tracciata orizzontalmente.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

<c. 2r>

15

-

§ Item ipse canevarius habet octo balistas comunis cum crochis et cum pillotis.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

<c. 2v>

16

1286 marzo 16

§ Item habet missum unum sicut dominus episcopus Cum(anus) fecit suum missum Tomaxium dictum Robastrata ad faciendum confessionem comuni de Burmio de fictis [...] quatuor annorum preteritorum de decimis suis, factum per Iordanum de Vertemate notarium Cumanum filium quondam domini Leonardi (a) de Vertemate de Cumis, in MCCLXXXVI, die sabati XVI de mense marci intrante.

(a) Le prime tre lettere del nome appaiono corr. su altra parola principjata; per questo non si esclude la lettura Bernardi, anche se appare meno probabile.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

17

1286 marzo 19

§ Item habet confess(ionem) unam dicti Tomaxii missi dicti domini episcopi [de ficti]s illorum quatuor annorum ipsarum decimarum, et factam per Iordanum de Vertemate notarium Cumanum, sub eadem incar(nacione), die martis XVIII^o de mense marci.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

18

1286 marzo 19

§ Item habet investituram unam de decimis et redditibus ipsius domini episcopi Cum(ani), factam per predictum Iordanum de Vertemate sub eadem incar(nacione) et die.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

19

1285 novembre 30

§ Item habet confess(ionem) unam a (a) ser Andrea Brugnoli et nepotibus eius de libris CCLVI et solidis IIII^o imperialium pro guiderdone, preteritis denariis quas comune eis debet dare, factam per Cristoforum Mariolum notarium, MCCLXXXV, die veneris ultimo mens(is) novembr(is), indicione XIII^o.

(a) a su d(e) p(re)d[icti]s *parzialmente cancellato mediante spandimento volontario dell'inchiostro, poi eraso.*

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

Indizione settembrina (cfr. *supra*, al numero 3).

20

1287 dicembre 10

§ Item confess(io) I de ficto decimarum domini episcopi unius anni, facta per Iordanum de Vertemate notarium Cum(anum), in MCCLXXXVII, die mercurii X mensis decembr(is).

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

21

1285 novembre 1

§ Item confess(ionem) unam a ser Brozolo de Carenno nomine tantum domini Brunaxii Rusce de Cumis, potestate Burmii, cuius missus est per cartam, de libris (a) XLVIII imperialium pro salario ipsius domini Brunaxii potestarie Burmii, fac(tam) per Cristoforum Mariolum notarium de Burmio, MCCLXXXV, die iovis primo m(en)s(is) nove(m)br(is).

(a) de libris *erroneamente ripetuto*.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

Il *missum* (= *mandatum*, qui e in seguito) ivi citato è descritto al n. 22.

22

[1285 novembre 1]

§ Item habet predictum missum.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 2.

23
1285 dicembre 7

§ Item habet confess(ionem) et finem generalem a ser Zucha filio domini Rayne Lazaroni nomine ipsius patris sui, cuius missus est per cartam, de libris LXXXVII et m(edia) imperialium sorti, de quibus comune obligatum erat ipsi domino Rayne per brevem unum et quod breve exactum est et incisum, q(ue) confessio et finis facte fuerunt per Iordanum || de Bruga, MCCLXXXV, die veneris VII intrante decembr(e).

Trascrizione Silvestri 1817, p. 5.

<c. 3r>

24
[ante 1285 dicembre 7]

§ Item habet predictum missum ipsius domini Rayne.

Il transunto non viene trascritto da Giacomo Silvestri.

25
[1285 dicembre 7 circa]

§ Item habet I breve de predicto debito, scilicet de predictis libris LXXXVII et m(edia) imperialium, et est incisum.

Il transunto non viene trascritto da Giacomo Silvestri probabilmente a causa del pessimo stato di conservazione della membrana. Oltre che da una estesa macchia scura, la lettura è resa difficoltosa dalla presenza di alcune lettere della c. 2^v sovrapposte per contatto.

26

1285 dicembre 9

§ Item habet confess(ionem) q(uam) dominus Bertarus Ra(m)bertengus fecit de fiscariciis XXX pro duobus annis preteritis, q(uas) dominus Cou-
radus petebat habere in comuni, factam per Albertum Testorem nota-
rium de Sondallo, MCCLXXXV, die dominico VIII^o intrante de-
cembr(e), indic(ione) XIII^o.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 5.

Indizione settembrina (cfr. *supra*, al numero 3).

27

1285 dicembre 24

§ Item habet confess(ionem) unam q(ua)m fecit Guillelmus Mariolus
nomine dominorum Marchex(ini) et Sileti et Raynini, fratrum de La-
zar(onibus), de libris LXXXVII et m(edia) inperialium sorti, de quibus
comune eis oblig(atum) erat per unum brevem, q(ue) confess(io) facta
fuit per Iordanum de Bruga notarium, MCCLXXXV, die lune VIII e-
xeunte decembr(e).

Trascrizione Silvestri 1817, p. 5.

28

[1285 dicembre 24]

§ Item habet predictum brevem incisum et predictum missum.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 5.

29

1285 circa

§ Item car(tam) unam cure ipsius Sileti et car(tam) tutelle ipsius Raynini,
fac(tas) per Franciscum de Sachis.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 5.

<c. 3v>

30-42

-

§ Item habet balistrum unum guayte ser Uberto (a), de libris V et media, cum duabus cordis ei consignatis cum sagitamine.

§ Item ballistrum unum guayte Longoaque, libr(arum) VIII et media (b), cum cordis ipsi canevario consignatis cum sagitamine.

§ Item ballistrum unum (c) guayte ser Gufredi de libris VII (d), cum cordis consignatis cum sagitamine.

§ Item balistrum unum guayte Zazoni cum corda una libr(arum) V, ei dat(a) cum sagitamine.

§ Item balistrum unum guayte Vidalazi libr(arum) X minus quarta una (e), cum duabus cordis ei dat(is) cum sagitamine.

§ Item balistrum guayte Pedemontis libr(arum) IIII cum duabus <cordis>, apud quod non est charchum nec sunt polluti.

§ Item balistrum unum boni de [...]is librarum IIII et media cum cordis II ipsi consig(natis) cum sagitamine.

§ Item balistrum unum guayte Sancti Vitalis cum duabus cordis libr(arum) VIII minus quarta una, ei dato (cosi) cum sagitamine.

§ Item ballistrum unum guayte Folliani cum duabus cordis libr(arum) VII et media (f) ei datis cum sagitamine.

§ Item balistrum unum guayte Ianacini libr(arum) VII (g) cum duabus cordis ei datis cum sagitamine.

§ Item balistrum unum guayte de Medio libr(arum) V cum duabus cordis ei datis cum sagitamine.

§ Item balistrum unum guayte de Sumbullio libr(arum) V cum duabus cordis ei datis cum sagitamine.

§ Item balistra novem de quibus in parte sunt scripti alibi et q(ui) omnes sunt ad torbam (h) de Castello, q(uorum) unus qui est ad Seravalle.

(a) s(er) Ub(ert)o scritto nell'interlinea su s(er) Gufredi, depennato mediante spandimento volontario dell'inchiostro. (b) *Quaternus inventariorum septem et media* (c) *Segue gu depennato mediante spandimento volontario dell'inchiostro.* (d) *Quaternus inventariorum sex* (e) *Quaternus inventariorum V minus quarta una* (f) *Quaternus inventariorum sex et media* (g) *Quaternus inventariorum sex* (h) ad torbam è lettura assai probabile, qui è nel *Quaternus inventariorum*.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 5. Cfr. analogo inventario dell'arsenale a c. 13^v del *Quaternus inventariorum* (MARTINELLI, *L'inventario*, pp. 285-286). Le varianti contenutistiche rispetto alla fonte trecentesca sono segnalate nell'apparato.

<c. 4^r>: -

<c. 4^v>

43

1283 dicembre 5

§ In MCCLXXXIII, die dominico V intrante [decembre, promi]ssit et securitatem fecit, obligando omnia sua bona pignori presentia et futura, ser Conradus de [Verona] qui stat Burmio in manu Ianolini Ianaçini (a) caneparii comunis de Burmio, recipientis ad partem dicti comunis, essendi, instandi per vicinum proprium de Burmio omni tempore, ad modum et formam aliorum vicinorum de Burmio, et pro sic atendendi et observandi extiterunt fideiussores pro eo Albertus et Uprandus de Fina, fratres de Burmio, quilibet in totum ob et cetera.

(a) *Segue lettera principata e cassata mediante spandimento volontario dell'inchiostro.*

Trascrizione Silvestri 1817, p. 6. Integrazioni sulla base di *Quaternus inventariorum*, c. 10^v (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

44

1283 dicembre 20

§ Item habet cartam unam inpignacionis de fisscariciis XXII, inpignatis comuni de Burmio a d(omi)nis Pero et Henricus et Herardus fratres (a),

fil(ii) condam Haynzonis de Clorne de Venusta, sub pacto exigendi ipsas fisscaricias omni anno in festo sancti Andree pro marchis XXXIIII^o, traditam et scriptam per Gervaxium Marioli notarium, sub incar(nacione) MCCLXXXIII, die lune XX intrante decembr(e).

(a) *L'alternanza di ablativo e nominativo è nel dettato.*

Trascrizione Silvestri 1817, p. 6. Cfr. *Quaternus inventariorum*, c. 10v (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

45

1283 dicembre 20

§ Item habet cartam I sentencie date inter co(mun)e de Burmio et dictos filios ser Haynzonis de Clorne de predictis fisscariciis unde questio erat, factam per ipsum Gervaxium, sub eadem incarnatione et die.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 6. Cfr. *Quaternus inventariorum*, c. 10v (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

46

1283 dicembre 20

§ Item habet cartam I qua predicti fratres de Clorne tenentur firmare dictam cartam in pignacionis dictarum fisscariciarum, factam per dictum Gervaxium, sub eadem incar(nacione) et die.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 6. Cfr. *Quaternus inventariorum*, c. 10v (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

47

1283 dicembre 20

§ Item habet cartam I finis dictorum fratrum de Clorne de fisscariciis XXXII, factam per eodem Gervaxium, sub eadem incar(nacione) et die.

Trascrizione Silvestri 1817, p. 6. Cfr. *Quaternus inventariorum*, c. 10v (MARTINELLI, *L'inventario*, p. 277).

48

1237 settembre 14

§ Item car(ta) una sicut dominus Odolricus filius condam ser Sicheri de Venoste investivit nomine legalis feudi dominum Petrum de Clorne, filium quondam domini Anrici de Clorne, de illis XXXII [...] sive fiscariciis, traditam et scriptam (a) per Iohannem filium condam Vitalis Sedriacium notarium de Burmio, sub incarnatione MCCXXXVII (b), die lune XIII^o intrante septe(m)br(e), indicione X^a, qua carta comune de Burmio promissit et tenetur dictis filiis ser Haynzonis facere aliam citra montes.

(a) -c- corr. da q, come pare. (b) -CC- su L. cancellate mediante spandimento volontario dell'inchiostro, poi parzialmente eraso.

Tavola cronologica dei transunti

numero	data	negozio giuridico
48	1237 settembre 14	<i>Investitura</i>
5	1274 gennaio 4	<i>Obligatio</i>
4	<post 1274 gennaio 4, probabilmente 1278 dicembre 4-11>	<i>Confessiones</i>
6	1275 novembre 25	<i>Condemnatio</i>
2	1277 febbraio 4	<i>Impignatio</i>
13	1277 giugno 24 (o 7)	<i>Confessio</i>
1	1277 giugno 27	<i>Obligatio</i>

3	1279 ottobre 25	<i>Impignatio</i>
7	1280 dicembre 10	<i>Finis</i>
8	1281 gennaio 27	<i>Impignatio</i>
12	1281 aprile 20	<i>Aquistum</i>
9	[1281 circa]	<i>Litteras sigillatas</i>
14	1282 ottobre 12	<i>Promissio et securitas</i> (documento cassato)
10	1283 gennaio 19	<i>Finis</i>
44	1283 dicembre 20	<i>Impignatio</i>
45	1283 dicembre 20	<i>Sententia</i>
46	1283 dicembre 20	<i>Impignatio</i>
47	1283 dicembre 20	<i>Finis</i>
11	[1283 circa]	<i>Cura e concordia</i>
21	1285 novembre 1	<i>Confessio</i>
22	1285 novembre 1	<i>Confessio</i>
23	1285 dicembre 7	<i>Confessio et finis</i>
19	1285 novembre 30	<i>Confessio</i>
43	1285 dicembre 5	<i>Promissio</i>
24	[ante 1285 dicembre 7]	<i>Missum</i>
25	[1285 dicembre 7 circa]	<i>Debitum</i>
26	1285 dicembre 9	<i>Confessio</i>
27	1285 dicembre 24	<i>Confessio</i>
28	1285 dicembre 24	<i>Confessio</i> <i>Missum</i>
29	1285 circa	<i>Cura</i> <i>Tutela</i>

16	1286 marzo 16	<i>Missum</i>
17	1286 marzo 19	<i>Confessio</i>
18	1286 marzo 19	<i>Investitura</i>
20	1287 dicembre 10	<i>Confessio</i>